

**Statuto modificato con delibera dell'assemblea straordinaria
assunta in data 2 maggio 2016**

**Atto redatto in data 12 maggio 2016 dal Notaio Mario Notari,
repertorio n. 23.277, raccolta n. 13.677 e iscritto presso il Registro
delle Imprese di Milano in data 20 maggio 2016.**

(TESTO CON EVIDENZIAMENTO DELLE MODIFICHE)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "Mid Industry Capital S.p.A."

2. SEDE

- 2.1 La società ha sede legale in Milano.
- 2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del consiglio di amministrazione.
- 2.3 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

- 4.1 La società ha per oggetto l'esercizio ~~nei confronti del pubblico~~ dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico della Finanza**).
- 4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.
- 4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di

terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

~~4.6 — Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:~~

~~(a) — la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(b) — il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati *over-the-counter* (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(c) — la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;~~

~~(d) — i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~(e) — la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.~~

4.67 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5. DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

TRASFERIMENTO - RISCATTO - RECESSO

6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

- 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioniduecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (**le Azioni**).

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 2 maggio 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.

- 6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

- 6.3 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

- 6.4 Le Azioni sono nominative e sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

- 6.5 La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è

[stabilita in misura pari al 40% \(quaranta per cento\), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.](#)

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

- 7.1 I finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
- 7.2 Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.
- 7.3 Il rimborso di certi finanziamenti degli azionisti che esercitano una attività di direzione o coordinamento fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 e 2497-quinquies del codice civile
- 7.4 La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

- 8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.
- 8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-*ter* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.
- 8.3 La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- 9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.
- 9.2 Ove le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile della società.
- 9.3 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.
- 9.4 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

10. RECESSO

- 10.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 10.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:
- (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,
 - (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.
- 10.4 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:
- (a) le generalità dell'azionista recedente;
 - (b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

- (c) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 10.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.
- 10.6 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

TITOLO III ASSEMBLEA

11. COMPETENZA

- 11.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o senza diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie di propria competenza con le maggioranze previste dalla legge.
- 11.3 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, ad eccezione che per le decisioni concernenti:
 - (a) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le Azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e
 - (b) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (a) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le Azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 11.4 Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate (quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza dell'avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, la deliberazione si considera validamente assunta solo se, oltre alle

maggioranze stabilite dalla legge, non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti.

12. CONVOCAZIONE

- 12.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2 L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino la quota di capitale sociale prevista dalla legge, ovvero dal collegio sindacale, e per esso da almeno due suoi membri.
- 12.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, o in Svizzera.
- 12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Qualora la società non facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, la convocazione è effettuata con avviso nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 2366 c.c.
- 12.5 L'avviso di convocazione deve indicare:
- (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
 - (b) la data e l'ora dell'assemblea;
 - (c) l'ordine del giorno della riunione;
 - (d) le altre menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 12.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.7 Fin tanto che le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3, o dell'art. 104, comma 2, d.lgs. 58/1998 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea

delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnarsi nei termini e con le modalità a norma di legge.

13. PARTECIPAZIONE

- 13.1 Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 13.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. La delega può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
- 13.3 Ove previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea potrà anche tenersi qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed in particolare a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

14. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.
- 14.2 L'assemblea nomina altresì un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 14.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 14.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
- 14.5 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
 - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
 - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

- 15.1 La società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.
- 15.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei

requisiti di onorabilità e/o professionalità disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

- 15.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 15.2, con la sola eccezione del o dei consigliere/i indipendente/i, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività:
- (a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero
 - (b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società;
 - (c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.
- 15.4 Fin tanto che le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, almeno un membro del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
- 15.5 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.
- 15.6 Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno la percentuale prevista dalla disciplina di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
- 15.7 Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono presentare o concorrere a presentare insieme ad

altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

- 15.8 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.
- 15.9 Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:
- a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
 - b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
 - c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare applicabile. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
- 15.10 Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potrà votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 15.11 All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come segue:
- a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, fermo in particolare l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, (i) di un

- numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge; (ii) di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla legge;
- b) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati secondo i parametri di legge. Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;
- c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, l'ultimo membro selezionato della lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista; nel caso non fosse comunque possibile raggiungere il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;
- d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;
- e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio di amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.

- 15.12 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
- 15.13 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.
- 15.14 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ.
- 15.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli "**Amministratori di Maggioranza**"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si procede come segue:
- il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione de-gli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., fermo restando che, ove l'Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato un altro amministratore indipendente, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi;
 - gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.
- 15.16 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l'"**Amministratore di Minoranza**"), si procede come segue:
- il consiglio di amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi, con il primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente non eletto appartenente alla medesima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui alla lettera c) dell'articolo 15.11: il sostituto scade insieme con gli amministratori in carica al momento del suo ingresso nel consiglio;
 - ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo

2386 cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi;

- l'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15 e con modalità tali da assicurare la presenza in consiglio di un numero di amministratori indipendenti non inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente ed applicabile.

15.17 Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade e l'assemblea procederà alle nuove nomine.

16. POTERI

16.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea.

16.2 Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

16.3 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze, fermo restando la concorrente competenza dell'assemblea:

- (a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- (b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (c) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (d) la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

16.4 Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

- (a) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate, ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;

- (b) concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;
- (c) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);
- (d) prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);
- (e) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;
- (f) definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;
- (g) approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- (h) elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;
- (i) attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;
- (j) approvazione di accordi di *joint venture*, *partnership*, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);
- (k) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

17. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni di cui fissa l'ordine del

giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori della riunione verificando la regolarità della costituzione della stessa ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

- 17.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

18. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti, dall'amministratore delegato o dal collegio sindacale, ovvero da un componente del medesimo.

- 18.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

- 18.3 Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, da ciascuno dei suoi membri.

- 18.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

- 18.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure

deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 18.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.
- 18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con le maggioranze previste dalla legge.
- 18.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

19. ORGANI DELEGATI

- 19.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.
- 19.2 Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.
- 19.3 La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.
- 19.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Parimenti, con le medesime modalità e con periodicità almeno trimestrale, i componenti il consiglio di amministrazione riferiscono al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 150 del Testo Unico della Finanza, qualora le azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato.

20. SOGGETTO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- 20.1 Fin tanto che le azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.
- 20.2 Non può essere nominato alla carica di soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili un soggetto che non sia in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- (a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria;
 - (b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 15.3 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative-contabili.
- 20.3 Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo 20 dello statuto sociale.
- 20.4 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 21.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti eventualmente nominati e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

22. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1 Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

- 22.2 L'assemblea può inoltre attribuire un compenso annuale o un emolumento. L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

23. COLLEGIO SINDACALE

- 23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.
- 23.2 Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione o controllo, quali previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile. Inoltre, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, nonché dal Codice di Autodisciplina predisposto, tempo per tempo, da Borsa Italiana.
- 23.3 Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, tali da intendersi tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancario e assicurativo.
- 23.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.
- 23.5 I membri del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale.
- 23.6 Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del

Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

- 23.7 Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).
- 23.8 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.
- 23.9 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
- (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
 - (b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
 - (c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;
 - (d) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati dalla normativa vigente ed applicabile) con questi ultimi.

- 23.10 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.
- 23.11 Qualora, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina del collegio sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente e applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima sopra indicata per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.
- 23.12 Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 23.13 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il collegio sindacale e il suo presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge e, dunque, anche nel rispetto dell'equilibrio tra generi.
- 23.14 Nel caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato della lista. Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del collegio sindacale si procederà come segue:
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;
 - dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

Qualora nel collegio sindacale così formato non sia rispettato il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, l'ultimo membro selezionato della lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista; nel caso non fosse comunque possibile raggiungere il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista

In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero collegio sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

- 23.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, ferma restando la necessità di mantenere l'equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le ordinarie modalità e maggioranze, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23.
- 23.16 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del collegio sindacale, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che, secondo le comunicazioni effettuate ai sensi della normativa vigente e applicabile, detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società, nonché dei soci che sono controllati da, sono controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi. Qualora l'Assemblea

debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23 nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze cui le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti consentirebbero la presentazione di liste.

- 23.17 I membri del collegio sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 23.18 La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

24. COMPENSO

- 24.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate.
- 24.2 Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione nel precedente articolo 18.5.

TITOLO VI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII
BILANCI E DISTRIBUZIONI

27. BILANCIO

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

28. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

28.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

- (a) una quota almeno pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- (b) l'eventuale residuo è destinato a dividendo o a riserva, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

29. DIVIDENDI

29.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

29.2 I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

29.3 Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-*bis* del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 30.1 La società si scoglie per le cause previste dalla legge.
- 30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della società; (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

31. NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto contiene le modificazioni approvate con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 15 novembre 2012 (la "**Deliberazione Modificativa**"), in relazione alle quali viene stabilito quanto segue:

- (a) le modificazioni statutarie approvate con la Deliberazione Modificativa, ivi compreso il passaggio dal sistema dualistico di amministrazione e controllo al sistema cosiddetto tradizionale (di cui agli articoli 2380-bis e seguenti c.c.), entrano in vigore con l'iscrizione della Deliberazione Modificativa nel registro delle imprese;
- (b) per effetto dell'entrata in vigore delle modificazioni statutarie approvate dalla Deliberazione Modificativa si verifica causa di cessazione degli organi di amministrazione e controllo in carica in tale momento, con conseguente necessità di procedere, con successiva assemblea ordinaria, alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto;
- (c) il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza in carica alla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa rimarranno in carica, in regime di prorogatio, sino alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ad opera di successiva assemblea ordinaria;
- (d) al solo fine di disciplinare il funzionamento e i poteri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nel periodo di prorogatio, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, rimarranno in vigore, in deroga a quanto stabilito

nella lettera (a) del presente articolo, le disposizioni statutarie relative al funzionamento e ai poteri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza contenute nello statuto in vigore sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa.